

Novità fiscali del 23 agosto 2011, tra cui incremento della produttività, studi di settore, rimborso del credito d'imposta

Pubblicato il 23 agosto 2011

come correggere la richiesta di rimborso di somme erogate per incremento della produttività nel 2008 e 2009; sconti fiscali ampi per le donazioni alla ricerca: via libera per le erogazioni liberali agli IRCCS; studi di settore dopo la manovra di ferragosto 2011; istanza di rimborso del credito d'imposta solo entro 48 mesi se l'errore del contribuente non é percepibile dal fisco

Indice:

- 1) Come correggere la richiesta di rimborso di somme erogate per incremento della produttività nel 2008 e 2009**
- 2) Sconti fiscali ampi per le donazioni alla ricerca: Via libera per le erogazioni liberali agli IRCCS**
- 3) Studi di settore dopo la manovra di ferragosto 2011**
- 4) Istanza di rimborso del credito d'imposta solo entro 48 mesi se l'errore del contribuente non é percepibile dal fisco**

1) Come correggere la richiesta di rimborso di somme erogate per incremento della produttività nel 2008 e 2009

Compilazione del modello Unico Persone Fisiche 2011 e rettifica della richiesta di rimborso delle somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009 presente nel modello 730/2011.

Su tale materia verte la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 agosto 2011**.

Tale documento di prassi è scaturito dalla richiesta di chiarimenti su come vada compilato il modello Unico PF correttivo nei termini o integrativo nel caso in cui non vengano modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del mod. 730/2011, nonché le modalità per rettificare i dati con riferimento ai quali è stato riconosciuto il rimborso in sede di assistenza fiscale.

Da premettere che i lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario

riconducibili ad incrementi di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate, qualora i suddetti compensi siano stati assoggettati a

tassazione ordinaria anziché all'imposta sostitutiva del 10%.

Il datore di lavoro attesta nelle annotazioni del CUD 2011 l'erogazione dei citati

compensi e nei punti 97 e 99 del medesimo CUD indica il corrispondente ammontare.

Il rimborso può essere richiesto con le seguenti modalità tra loro alternative:

- compilazione del rigo F13 nel modello 730/2011: in tal caso chi presta assistenza fiscale calcola l'ammontare del rimborso spettante e il dipendente ottiene il rimborso in busta paga;
- compilazione del quadro QR nel modello Unico PF 2011;
- istanza di rimborso presentata all'ufficio dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Assodato ciò, l'Agenzia ha poi fornito le seguenti indicazioni operative per la compilazione del modello Unico Persone Fisiche 2011 correttivo nei termini o integrativo nonché per la rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011.

Presentazione del modello Unico PF correttivo nei termini o integrativo nel quale non vengono modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del modello 730/2011

Prima ipotesi: Il contribuente intende presentare un Modello Unico 2011 Persone fisiche correttivo nei termini (o integrativo) per rettificare o integrare i dati contenuti in un modello 730/2011 precedentemente presentato.

Nel modello 730/2011 è stato compilato il rigo F13 al fine di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate negli anni 2008 e/o 2009 in relazione ai compensi percepiti per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività.

La rettifica o integrazione che deve essere effettuata non riguarda i dati indicati nel rigo F13.

Nel caso descritto, il Modello Unico Persone fisiche 2011 deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR (Richiesta di rimborso incremento produttività 2008 e 2009) che in tale ipotesi non deve essere compilato, avendo cura di barrare nel frontespizio del modello una delle caselle “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa” (in relazione al momento della presentazione della dichiarazione e agli effetti della rettifica).

Nel rigo RN40 del Modello Unico PF 2011 va riportato l’importo dell’Irpef già trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta, risultante dal modello 730-3/2011 (prospetto di liquidazione).

Nel caso specifico, considerato che l’importo indicato nel rigo 91 del modello 730-3/2011 risulta comprensivo del rimborso riconosciuto in relazione alle somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009, per determinare gli importi da indicare nelle singole colonne del rigo RN40 è necessario sterilizzare dall’esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 la

parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività.

A tal fine intervengono le istruzioni (di seguito esposte) che distinguono il caso in cui dalla liquidazione del modello 730 emerga un importo Irpef a credito da quello nel quale emerga, invece, un importo Irpef a debito.

Analoghe modalità devono essere adottate anche per la compilazione dei righi

RV6 e RV14 in relazione agli importi delle addizionali regionale e comunale.

Viene precisato che, qualora sia stato compilato il quadro ICI del modello 730 con la conseguente esposizione del credito da utilizzare in compensazione nel modello F24 nella colonna 3 dei righi 91, 92 e 93 del mod. 730-3, il credito derivante dalla liquidazione del modello 730 è considerato sempre nel suo ammontare complessivo, senza distinguere, pertanto, tra credito da rimborsare a cura del sostituto d'imposta e credito da utilizzare con il mod. F24.

Integrazione tramite il modello Unico PF di un modello 730 con Irpef a credito (rigo 91, col. 2 del 730-3/2011 maggiore di zero; nel caso di dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per il coniuge dichiarante si

deve fare riferimento al rigo 111, col. 2).

I righi indicati nelle seguenti formule si riferiscono al modello 730-3/2011 (Prospetto di liquidazione).

Calcolare EsitoSenzaRimborso =

rigo 91 col. 2 - (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 - rigo 81 col. 4 - rigo 82 col. 4)

Nel caso di dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per la compilazione del modello Unico PF integrativo relativo al coniuge dichiarante si deve fare riferimento invece alla seguente formula:

Calcolare EsitoSenzaRimborso =

rigo 111 col. 2 - (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 - rigo 83 col. 4 - rigo 84 col. 4)

È necessario distinguere il caso nel quale l'ammontare complessivo del credito presente nella dichiarazione 730 sia costituito per intero dal rimborso per incremento della produttività (EsitoSenzaRimborso minore o uguale a zero), dal caso nel quale il credito presente nel modello 730 sia costituito in parte dal suddetto rimborso ed in parte dall'esito della liquidazione ordinaria dell'imposta (EsitoSenzaRimborso maggiore di zero):

a) se EsitoSenzaRimborso è minore o uguale a zero, il rigo RN40 deve essere

compilato con le modalità di seguito descritte:

- RN40 col. 1: indicare il valore assoluto (non preceduto dal segno meno) di "EsitoSenzaRimborso" come sopra determinato;
- RN40 col. 2: non va compilata;
- RN40 col. 3: non va compilata;

b) se EsitoSenzaRimborso è maggiore di zero, il rigo RN40 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte:

- RN40 col. 1: non va compilata;
- RN40 col. 2: non va compilata;
- RN40 col. 3: indicare il valore di "EsitoSenzaRimborso" come sopra determinato.

Integrazione con il modello Unico PF di un modello 730 con Irpef a debito o con esito pari

a zero (rigo 91 col. 6 del 730-3/2011 maggiore di zero oppure sono pari a zero sia il rigo 91 col. 2 sia il rigo 91 col. 6; nel caso di

dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per il coniuge dichiarante si deve fare riferimento al rigo 111).

Calcolare EsitoSenzaRimborso =

rigo 91 col. 6 + (rigo 81 col. 1 + rigo 82 col. 1 - rigo 81 col. 4 - rigo 82 col. 4)

Nel caso di dichiarazione 730 presentata in forma congiunta, per la compilazione del modello Unico PF integrativo relativo al coniuge dichiarante si deve fare riferimento invece alla seguente formula:

Calcolare EsitoSenzaRimborso =

rigo 111 col.6 + (rigo 83 col. 1 + rigo 84 col. 1 - rigo 83 col. 4 - rigo 84 col. 4)

Il rigo RN40 va così compilato:

- RN40 col. 1: indicare il valore di EsitoSenzaRimborso come sopra determinato;
- RN40 col. 2: non va compilata;
- RN40 col. 3: non va compilata.

Integrazione con il modello Unico PF di un modello 730: compilazione dei rigi RV6 e RV14 relativi alle addizionali regionale e comunale.

Quanto chiarito con riferimento all'Irpef trova applicazione anche per la compilazione dei rigi RV6 e RV14 relativi rispettivamente all'addizionale regionale ed all'addizionale comunale.

Naturalmente è necessario fare riferimento a diversi righi del modello 730-3/2011.

Vengono poi riportate le modalità di compilazione dei righi RV6 e RV14 distinguendo per ciascuna addizionale il caso nel quale dalla liquidazione del modello 730 emerge un importo a credito da quello nel quale emerge invece un importo a debito.

Per sinteticità viene fatto riferimento ai righi del modello 730 riferiti al solo dichiarante.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta è necessario procedere con i medesimi criteri facendo riferimento ai corrispondenti righi del modello 730-3/2011 riferiti al coniuge dichiarante.

a) Integrazione con il modello Unico PF di un modello 730 con addizionale regionale all'Irpef a credito (rigo 92 col. 2 del 730-3/2011 maggiore di zero).

Calcolare $\text{EsitoSenzaRimborso} = \text{rigo 92 col. 2} - (\text{rigo 81 col. 2} + \text{rigo 82 col. 2})$

- se $\text{EsitoSenzaRimborso}$ è minore o uguale a zero, il rigo RV6 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte:

- RV6 col. 1: indicare il valore assoluto (non preceduto dal segno meno)

di “ $\text{EsitoSenzaRimborso}$ ” come sopra determinato;

- RV6 col. 2: non va compilata;

- RV6 col. 3: non va compilata.

- se $\text{EsitoSenzaRimborso}$ è maggiore di zero, il rigo RV6 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte:

- RV6 col. 1: non va compilata;
- RV6 col. 2: non va compilata;
- RV6 col. 3: indicare il valore di "EsitoSenzaRimborso" come sopra determinato.

b) Integrazione con il modello Unico PF di un modello 730 con addizionale regionale all'Irpef a debito o con esito pari a zero (rigo 92 col. 6 del 730-3/2011 maggiore di zero oppure sono pari a zero sia il rigo 92 col. 2 sia il rigo 92 col. 6)

Calcolare EsitoSenzaRimborso = rigo 92 col. 6 + (rigo 81 col. 2 + rigo 82 col. 2)

Il rigo RV6 va così compilato:

- RV6 col. 1: indicare il valore di "EsitoSenzaRimborso" come sopra determinato;
- RV6 col. 2: non va compilata;
- RV6 col. 3: non va compilata.

c) Integrazione con il modello Unico PF di un modello 730 con addizionale comunale all'Irpef a credito (rigo 93 col. 2 del 730-3/2011 maggiore di zero)

Calcolare EsitoSenzaRimborso = rigo 93 col. 2 - (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3)

• se EsitoSenzaRimborso è minore o uguale a zero, il rigo RV14 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte:

- RV14 col. 1: indicare il valore assoluto (non preceduto dal segno meno) di "EsitoSenzaRimborso" come sopra determinato;

- RV14 col. 2: non va compilata;
- RV14 col. 3: non va compilata;
- se EsitoSenzaRimborso è maggiore di zero, il rigo RV14 deve essere compilato con le modalità di seguito descritte:
 - RV14 col. 1: non va compilata;
 - RV14 col. 2: non va compilata;
 - RV14 col. 3: indicare il valore di “EsitoSenzaRimborso” come sopra determinato.

d) Integrazione con il modello UPF di un modello 730 con addizionale comunale all’Irpef a debito o con esito pari a zero (rigo 93 col. 6 del 730-3/2011 maggiore di zero oppure sono pari a zero sia il rigo 93 col. 2 sia il rigo 93 col. 6)

Calcolare EsitoSenzaRimborso = rigo 93 col. 6 + (rigo 81 col. 3 + rigo 82 col. 3)

Il rigo RV14 va così compilato:

- RV14 col. 1: indicare il valore di “EsitoSenzaRimborso” come sopra determinato;
- RV14 col. 2: non va compilata;
- RV14 col. 3: non va compilata.

Rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011 (rigo F13)

Nel caso in cui intenda modificare esclusivamente i dati con riferimento ai quali

è stato riconosciuto il rimborso in sede di assistenza fiscale (rigo F13), il contribuente è tenuto ad utilizzare le seguenti modalità operative, che distinguono l'ipotesi in cui la modifica comporti la determinazione di un rimborso inferiore rispetto a quello già percepito dal sostituto d'imposta, da quella in cui dalla rettifica derivi il diritto ad un maggior rimborso:

a) Restituzione del rimborso non spettante mediante versamento tramite modello F24

Nel caso in cui il rimborso percepito a seguito della richiesta effettuata con il modello 730/2011 risulti non spettante in tutto o in parte, il contribuente è tenuto a versare tramite il modello F24 l'ammontare del rimborso indebitamente percepito, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con separata risoluzione.

Si applica l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei casi previsti dalla normativa vigente.

b) Presentazione di un'istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad un'integrazione delle somme già percepite a rimborso tramite il modello 730 può presentare un'istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, per richiedere l'ulteriore quota di rimborso spettante.

Al di fuori dell'ipotesi sopra descritta, l'istanza di rimborso all'ufficio non deve essere presentata se il rimborso è già stato richiesto mediante la presentazione del modello 730/2011 (rigo F13) oppure tramite il modello UNICO Persone Fisiche 2011 (quadro QR).

Inoltre, il rimborso non può essere richiesto qualora sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

Presentazione del modello Unico PF correttivo nei termini o integrativo e rettifica della richiesta di rimborso effettuata nel rigo F13 del modello 730/2011

Nel caso in cui intenda presentare un modello Unico PF che integri un precedente modello 730 e contestualmente modificare i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del mod. 730/2011, il contribuente:

- deve compilare il modello Unico PF 2011 correttivo nei termini o integrativo, seguendo le istruzioni fornite al paragrafo 1 della presente risoluzione. Pertanto il modello deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR e nei righe RN40, RV6 e RV14 va riportato l'esito contabile della liquidazione del modello 730/2011 al netto della parte riconducibile al rimborso per incremento della produttività;
- deve rettificare la richiesta di rimborso effettuata nel modello 730/2011, seguendo le istruzioni fornite al paragrafo 2 della presente risoluzione.

2) Sconti fiscali ampi per le donazioni alla ricerca: Via libera per le erogazioni liberali agli IRCCS

Le donazioni effettuate in favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici sia privati, possono essere dedotte dal donatore in diminuzione del proprio reddito.

Sono queste le indicazioni fornite **dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 19**

agosto 2011, in risposta a un interpellato presentato da un istituto scientifico interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico. Quest'ultimo potrà beneficiare di donazioni "deducibili", nel momento in cui terminerà il procedimento già avviato per il riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

Incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale è la ratio che emerge dall'analisi dell'art. 1 del D.L. n. 70/2011, con cui è disposto, infatti, "un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca". Lo stesso articolo, inoltre, con il comma 3 precisa che, con questa definizione, si intendono anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le finalità di questa recente norma sono di fatto coincidenti con quelle dell'art. 1, comma 353, della legge 266/2005, e dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater), del Tuir.

Ecco perché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici sia privati, possano essere ricompresi tra "gli enti pubblici di ricerca" destinatari delle erogazioni liberali.

3) Studi di settore dopo la manovra di ferragosto 2011

Tanti sono gli interventi relativi alla disciplina degli studi di settore. Con la manovra economica di luglio (D.L. n. 98/2011) è stato stabilito l'inasprimento delle sanzioni quando si omette il modello degli studi; tuttavia, la misura che maggiormente ha suscitato scalpore è quella che consente all'Agenzia di effettuare un accertamento induttivo in presenza di omissione od irregolarità dei dati

degli studi.

La norma prevede che l'accertamento induttivo risulta effettuabile quando il reddito accertato, a seguito della corretta applicazione degli studi, sia pari o superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Secondo dottrina pare si tratti di una misura troppo pesante per il contribuente, in rapporto alle altre tipologie di irregolarità che giustificano un accertamento induttivo, come l'omissione della dichiarazione o la mancata tenuta delle scritture contabili.

Non è, quindi, coerente con il sistema assimilare alle gravi violazioni che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo il fatto di avere commesso degli errori nella compilazione del modello degli studi, errori cui è facile imbattersi per la complessità dei dati che vengono richiesti.

La manovra di Ferragosto 2011 contiene poi un'ulteriore misura:

Per evitare l'accertamento induttivo, in applicazione degli studi di settore, è necessaria la congruità per due anni consecutivi, mentre il rispetto degli indici di coerenza è necessario solo per il periodo d'imposta accertato.

Ciò a seguito dell'intervento sul comma 4-bis, dell'art. 10, della Legge n. 146/1998, effettuato dal comma 35, dell'art. 2, del D.L. n. 138/2011 (cd. Manovra bis ovvero il D.L. di ferragosto 2011).

Con la precedente manovra correttiva, con la lett. d), comma 28, dell'art. 23, dl n. 98/2011, il legislatore ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di indicare, nell'atto impositivo che rettifica la dichiarazione dei contribuenti congrui e coerenti, le motivazioni che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a rettificare la dichiarazione, disattendendo i risultati degli studi di settore.

Adesso la suddetta manovra di ferragosto è intervenuta ulteriormente sul citato comma 4-bis,

dell'art. 10, della Legge n. 146/1998 disponendo che la preclusione agli accertamenti di natura analitico-induttiva da parte dell'Agenzia delle Entrate è possibile soltanto se i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo d'imposta precedente.

Di fatto, a parere di dottrina, al fine di bloccare l'accertamento induttivo indicato, il contribuente deve dare continuità alla propria situazione dovendo risultare congruo per almeno due anni consecutivi.

Sul punto è stato evidenziato un punto a favore del contribuente: la modifica introdotta dispone, come indicato anche nella relazione illustrativa, che la limitazione dei poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento spontaneo in sede dichiarativa, agli studi di settore per l'annualità precedente, ma non richiede che lo stesso contribuente risulti anche coerente per entrambi gli anni (quello di accertamento e il precedente), nonostante la detta condizione (coerenza) sia necessaria per l'esclusione nell'anno di accertamento.

In sostanza, si ritiene che se il contribuente nel 2009, anno di controllo, fosse risultato congruo e coerente, ma nell'anno precedente (2008), lo stesso fosse risultato solo congruo ma non coerente, per l'attuale tenore letterale della disposizione e poste le ulteriori condizioni appena indicate, il contribuente risulterebbe a totale riparo da un accertamento analitico-induttivo.

Adesso, quindi, verrebbero resi più agevoli i controlli da studi di settore che, pur essendo ormai considerati a tutti gli effetti delle presunzioni semplici, possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria con maggiore facilità, stante l'abrogazione dell'obbligo di indicare, nell'atto di accertamento, le ragioni che hanno indotto l'ufficio periferico a disattendere le risultanze degli studi di settore e della novità in commento che obbliga i contribuenti a dare continuità alla

congruità per due anni consecutivi (quello soggetto a controllo e quello precedente).

4) Istanza di rimborso del credito d'imposta solo entro 48 mesi se l'errore del contribuente non è percepibile dal fisco

Nessuna procedura "speciale" per la restituzione del credito d'imposta se l'errore del contribuente non è percettibile dal controllo automatizzato e dalla documentazione presentata.

Nel caso di omessa compilazione del quadro relativo alle ritenute subite, dovuta a errore, il relativo credito di imposta deve essere richiesto secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 38 del D.p.r. n. 602/1973.

L'errore del contribuente, infatti, non integra una fattispecie immediatamente percepibile dall'Amministrazione finanziaria (quale indice rivelatore di una discrepanza tra imposta dichiarata, effettivamente versata e dovuta) in fase di liquidazione della dichiarazione, con la conseguenza che non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 36-bis del Dpr 600/1973.

Questo il principio espresso dalla **Corte di Cassazione nella sentenza n. 16551 del 28 luglio 2011**, con la quale la Suprema Corte ha precisato (nell'ambito della normativa sui rimborsi di imposta) la differenza tra la procedura di rimborso dettata dall'art. 38 del Dpr 602/1973, da quella prevista dall'art. 36-bis del Dpr 600/1973, rimarcando i presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cassazione, sentenze nn. 25872 del 2009; 15840 del 2006), ha ribadito che, per la ripetizione del pagamento indebito, nell'ordinamento tributario è in vigore un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentarsi entro il termine previsto dalle singole leggi di imposta.

In relazione ai rimborsi di versamenti diretti inerenti alle imposte sui redditi, occorre fare riferimento al citato art. 38 del Dpr 602/1973 e, in difetto, alle norme contenute nel D.Lgs. n. 546/1992 (che disciplina il contenzioso tributario).

In altri termini, la vigenza del regime speciale dei rimborsi tributari (che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune) comporta, secondo la Corte suprema, da un lato, che "...all'istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria..." e, dall'altro, che "...le norme che contemplano l'istituto del rimborso officioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l'operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione".

Sulla base di tale interpretazione, la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (istanza), ma deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il suo potere/dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte (art. 36-bis, Dpr 600/1973).

Pertanto, una volta che il credito si è consolidato attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito

del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso (Cassazione, sentenza 11830 del 2002).

Nel caso di specie, invece, l'errore in cui è incorso il contribuente (ossia l'aver omesso di indicare nella dichiarazione, a detrazione dell'imposta da corrispondere, le ritenute di acconto già subite sui dividendi corrisposti dalle società controllate e risultanti dalla documentazione allegata al modello 760) non viene considerato un errore materiale facilmente rilevabile dall'Amministrazione finanziaria in quanto tale errore, oltre a non emergere direttamente dalla dichiarazione, "...non poteva essere automaticamente considerato produttivo di una discrepanza fra imposta dichiarata ed effettivamente versata che evidenziasse l'obbligo della amministrazione di procedere al rimborso sul presupposto della chiara e inequivoca intenzione della contribuente di far valere il suo credito di imposta".

Vincenzo D'Andò

